

(N. 2395)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PICCHIOTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GENNAIO 1958

Aggiunta al secondo comma dell'articolo 489 del Codice di procedura penale in armonia con l'articolo 282, secondo comma, del Codice di procedura civile.

ONOREVOLI SENATORI. — La necessità di adeguare la disposizione del Codice di procedura penale articolo 489, secondo comma, con quella del capoverso dell'articolo 282 del Codice di procedura civile, diviene ogni giorno più urgente ed imperiosa per combattere tutti i tentativi defatigatori posti in essere dai colpevoli per ritardare l'obbligo del risarcimento dei danni stabiliti dal giudicato penale in favore delle parti vittime di un reato.

Anni di attesa amara passano per costoro prima che il pronunziato del Giudice sia divenuto definitivo.

Non si riesce a comprendere come trattandosi della stessa materia, liquidazione di danni, disciplinata sia in sede civile come in penale, vi possano essere facoltà diverse attribuite al giudice.

È evidente che l'azione civile nel procedimento penale è soggetta alle norme del rito

civile pur innestandosi, solo per economia di giudizio, nel procedimento penale.

Ma sia nella fattispecie dell'articolo 282 del Codice di procedura civile sia in quella dell'articolo 489 del Codice di procedura penale si parla di sentenze di condanna al pagamento di provvisionali.

Perchè dunque si legge all'articolo 282 del Codice di procedura civile che la esecuzione provvisoria deve essere concessa sempre, su istanza di parte, in caso di condanna al pagamento di provvisionali e la stessa facoltà, secondo il primo capoverso dell'articolo 489, non si è concessa al giudice penale?

La lacuna appare davvero inspiegabile.

E la esigenza di concedere una simile potestà al giudice penale appare tanto più giustificata in quanto le provvisionali nella sentenza penale sono stabilite per cittadini lesi non nei loro interessi economici, ma da un reato o delitto che ha prodotto offesa all'in-

tegrità fisica o la morte. Chi ha pratica e vive quotidianamente nelle aule di giustizia, conosce quante e quali siano le spericolate manovre messe in opera dagli imputati in genere, ma soprattutto da quelli condannati per violazione del Codice stradale, i quali, anche senza alcuna speranza, percorrono tutti gli stadi del giudizio, soccorsi spesso dalle compagnie assicuratrici le quali tentano di recuperare nel tempo il danaro che dovrebbero sborsare immediatamente, ed insieme piegare a transazioni ingiuste le parti costrette a cedere di fronte a necessità imperiose.

È necessario e giusto che la parificazione chiesta per le due norme procedurali sia affermata perchè la sanzione abbia veramente carattere di tempestività e di immediata esecuzione.

Proprio dalla voce dei Magistrati i quali nei giudizi penali si trovano impediti dalla norma del Codice di procedura penale a provvedere con urgenza, come moltissimi episodi dolorosi richiederebbero, abbiamo tratto incitamento e sprone a chiedere per il Giudice penale gli stessi poteri concessi al Giudice civile. È di assoluta evidenza che la concessione di una provvisoria che non può essere reclamata se non quando la sentenza abbia carattere definitivo, è veramente illusoria e di nessuna utilità per le parti.

Anche coloro che non hanno dimestichezza con l'esercizio professionale intendono la giustizia di queste elementari osservazioni e ci lusinghiamo che vorranno approvare questa modesta ma così importante correzione della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Al secondo comma dell'articolo 489 del Codice di procedura penale è aggiunto il seguente capoverso:

« La esecuzione provvisoria sopra istanza di parte deve essere concessa sulla somma assegnata a titolo di provvisoria da imputarsi nella liquidazione finale quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti e sulla somma stabilita a titolo di liquidazione totale quando ciò sia ritenuto possibile ».